

I REQUISITI REDDITUALI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 103, comma 6, D.L. 34/2020 → art. 9 decreto 27.5.2020

Lavoro agricolo: datore di lavoro, persona fisica, ente o società → **30.000 euro**

- di un reddito imponibile
- di un fatturato
 - risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi
 - o dal bilancio di esercizio precedente

Lavoro domestico:

- persona giuridica: **30.000 euro**
- persona fisica:
 - **20.000 euro** nucleo familiare composto da **un solo soggetto percettore di reddito**
 - **27.000 euro** nucleo familiare inteso come **famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi.**

FAQ: Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente i 20.000 euro, questo potrà essere **integrato dal reddito percepito** da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a **27.000 euro**

Famiglia anagrafica: art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223

insieme di persone **coabitanti** ed aventi **dimora abituale** nello stesso comune

- legate da vincoli di matrimonio,
- unione civile,
- parentela,
- affinità,
- adozione, tutela
- o da vincoli affettivi

Possono **concorrere** al reddito anche se **non conviventi**

- il coniuge
- i parenti entro il secondo grado

datore di lavoro è affetto da disabilità o patologie (certificate) che ne **limitano l'autosufficienza** → non si verifica il reddito se prestazione di sua assistenza

Si tiene conto anche di **redditi esenti da dichiarazione annuale e/o CU**

- assegno invalidità
- indennità di accompagnamento
- borse di studio
-

Domanda per più lavoratori → congruità del reddito valutata dall'ITL sulla base del **costo del lavoro** previsto nei CCNL

Nel caso in cui la **capacità economica insufficiente per tutti**: ITL stabilirà il numero di quelle ammissibili, che verranno scelte in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

LA PRESENZA DI PIÙ DATORI DI LAVORO

1. Più domande di emersione
2. Codatorialità nella domanda di emersione
3. Lavoro presso un ulteriore datore che non ha richiesto l'emersione

comma 6 art. 103 “Nelle more della definizione dei procedimenti:

- consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- nell'ipotesi di cui al **comma 1** il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro **esclusivamente** alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza”.
- Nessun problema per le domande **comma 2**
- Circolare Min. Int. 5 giugno 2020: in tutti i settori il rapporto di lavoro può essere **part-time**
- **art. 36 Cost.**

1. Lavoratore titolare di **un ulteriore permesso** che autorizza lo svolgimento di attività lavorativa

Circolare 19.6.2020 → coesistenza tra le due procedure per i richiedenti asilo

2. Lavoratore precedentemente

- **irregolare**
- **titolare di permesso che non abilita al lavoro**

Il cumulo di più part time

- Circolare Ministero del lavoro 3 marzo 2005 n. 8
- Risposta ad interpello 10 ottobre 2006, PROT. N. 25/I/0004581
- Il lavoratore può cumulare rapporti solo entro il **limite** complessivo delle **48 ore settimanali**, + diritto **riposo settimanale** (24h) + **riposto giornaliero** (11h).
- il lavoratore **ha l'obbligo di comunicare** al datore la presenza di un ulteriore rapporto di lavoro

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

art. 103, comma 4,

- **trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**
- **al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa**